

promessa fatta senza causa, si vuol significare la promessa d'una cosa, la quale non prestandosi niun danno apporti a quel tale, a cui si ha dato la sua parola, e prestandosi, a colui che l'ha promessa, produce del pregiudizio: concedo, diffi, che in tal caso del tutto irragionevole sarebbe a pretendere l'esecuzione d'una tal promessa. Avvegnachè non è conveniente di far, o di pretendere una cosa, dalla quale provenir deve del male, senza ridondarne vantaggio di sorte a persona (1). Era questa una massima degli antichi Giuriconsulti: *che niuno coll'altrui detrimento deve convenire* (2). E Cicerone in tal proposito faviamente al suo solito riflette (3): *che non è d'uopo serbar le promesse, che inutili riuscir devono a quelli, che si son fatte: o in vero che piuttosto a te, che le hai fatte, hanno ad esser nocive, di quel che utili a coloro, che le ricevono* (4). Vedasi nella nota il passo intiero, che lo merita.

Ma se per promettere senza causa, s'intende promettere gratuitamente, e senza stipulazione reciproca, come appar chiaro essere questo il sentimento del sopralodato Autore: nego francamente che alcuno si possa disdire; altrimenti non resterebbe più luogo all'esercizio della liberalità, della beneficenza (5); e in conseguenza tutti i mutui ser-

(1) E non è visibilmente contrario alla ragione il fare una cosa, che deve produr del male senza apportar alcun bene a persona? Supponete P. E. che un uomo mi avesse fatto promettere di digiunare quattro giorni di seguito, e che una sì lunga astinenza fosse per nuocere notabilmente alla mia salute, senza che a lui ne ridondasse alcun vantaggio, io non vedo per qual motivo io non dovesti essere dispensato d'adempiere un tal impegno. In un tal caso certamente colui, che fa, e mantiene una simil promessa, è sciocco del pari che quegli, che creda, che la stessa gli abbia dato un diritto, di cui terriamente prevalere si possa. Ben è vero però, che come in materia delle convenzioni reciproche non sta all'uno dei contraenti a giudicare della utilità, che verrà, o non verrà all'altro attualmente dalla esecuzione di quanto si è convenuto: così non si ha alcuna ragione poi di sostenere, che non sia il medesimo, in proposito delle promesse puramente gratuite. Questo sarebbe un fornire al promittente un pretesto di cavillare, e d'eludere l'osservazione della fede data. Basta che si sia determinato con una piena libertà, secondo le regole stabilite qui sopra, e che non v'abbiano tacite eccezioni provegnenti dalla cosa medesima. E come è la volontà sua sola, che conferisce il diritto acquistato per la promessa, il motivo, che vi può

esser proposto, non fa nulla alla stessa. Questa è una cosa nascosta d'ordinario, della quale quegli, a cui la promessa vien fatta, non deve punto badare. Vedi Groz. Lib. II. Cap. XI. §. 21. con la nota del Barbeirac.

(2) *Nemo cum alterius detrimento convenire debet.* Dig. Lib. II. de diversis regulis juris. T. XV. L. 207.

(3) Di più ogni promessa essendo di sua natura un gratuito impegno, e per conseguenza oneroso all'una delle parti solamente: si deve presumere ordinariamente, ch'ella inchiuda questa tacita restrizione: se io posso fare la tale o tal altra cosa senza molto incomodarmi; altrimenti converrebbe al certo, che colui, al quale si ha promesso, fosse ben indiscreto, e impertinente per pretendere d'esiger da noi su tal pretesto un favore, che ci cagionasse un considerabile pregiudizio, volendosi arricchire inisporigliandoci. Tutto ciò è contrario alla natura del tutto, secondo li Rom. Juriscons. *Jure natura equum est, neminem cum alterius detrimento, & injuria fieri locupletiozem.* Dig. Lib. L.

(4) *Nec promissa illa, quae sint iis, quibus promiseris, inutilia: nec si plus tibi noceant, quam illis profint, cui promiseris, contra officium est majus non anteponi minori.* Cic. de Offic. Lib. I. Cap. X.

(5) E' questo infallantemente il pensiero di Connano; mentre al num. 7. dice,